

**PROTOCOLLO D'INTESA
PER L'ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE SULLA PARITA' E NON
DISCRIMINAZIONE TRA I GENERI NELL'AMBITO DELLA
PUBBLICITA'**

tra

COMUNE DI RIMINI, c.f. 00304260409, con sede legale a Rimini, Piazza Cavour n. 27, rappresentato nel presente atto dall'Assessore Nadia Rossi, nata a Rimini il 6 febbraio 1974, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 202 del 17 luglio 2012, immediatamente esecutiva;

e

1) COLPO D'OCCHIO DI GRASSI ENZO, impresa individuale con sede legale in Rimini, Via Pomposa 25, [REDACTED]

2) EDITA S.R.L. con sede legale in Rimini, Via Acquario n. 112, [REDACTED]

3) EXPANSION S.P.A., con sede legale nella Repubblica di San Marino, Via Moretti n. 23, frazione Serravalle, [REDACTED]

4) NEWDADA COMUNICAZIONE DI RAFFAELLA CAMPI E NICOLA GAMBETTI S.N.C., con sede legale in Rimini, Via delle Officine n. 8, [REDACTED]

5) RELE' S.R.L., con sede legale in Rimini Piazza Tre Martiri n. 10, [REDACTED]

6) CONFRATERNITA MARIA S.S. AUSILIATRICE in Santa Croce di Rimini, editrice del Settimanale **IL PONTE**, con sede legale in Rimini, Via IV Novembre n. 35, [REDACTED]

[REDACTED]

7) **CO.AP. COMUNITA' APERTA SOCIETA' COOPERATIVA s.c.a.r.l.**, proprietaria delle testate **RADIO ICARO** e **NEWSRIMINI.IT**, con sede legale in Rimini, Via Cairoli n. 69, [REDACTED]

[REDACTED]

8) **INIZIATIVE EDITORIALI s.r.l.**, proprietaria delle testate **ICAROTV**, **ICAROSPORT** e **NEWSRIMINI.TV**, con sede legale in Rimini, Via Cairoli n. 69, [REDACTED]

[REDACTED]

9) **MULTIMEDIA EDITORIALE s.r.l.**, editrice del **NUOVO QUOTIDIANO DI RIMINI**, con sede legale in Rimini, Viale Valturio n. 18, [REDACTED]

[REDACTED]

10) **ONDALIBERA S.R.L.**, proprietaria del periodico **CHIAMAMI CITTA'**, con sede legale in Rimini, Via Bonsi n. 45, [REDACTED]

[REDACTED]

11) **COOPERATIVA EDITORIALE GIORNALI ASSOCIATI - COOPERATIVA S.P.A.**, proprietaria della testata **CORRIERE ROMAGNA**, con sede legale in Forlì, Via P. Maroncelli n. 3, [REDACTED]

[REDACTED]

PREMESSO:

- che con la risoluzione in data 3.9.2008 sull'impatto del marketing e della pubblicità sulla parità tra donne e uomini, il Parlamento Europeo ha chiesto agli Stati Membri di intensificare gli sforzi affinché la pubblicità sia tesa alla valorizzazione della figura femminile e del ruolo delle donne nella società, e li ha invitati a provvedere con idonei mezzi affinché il marketing e la pubblicità garantiscano il rispetto della dignità umana e dell'integrità della persona, non diano luogo a discriminazioni dirette o indirette e non contengano elementi che, valutati nel loro contesto, approvino, esaltino o inducano alla violenza contro le donne;

- che fra i presupposti della risoluzione vi sono le seguenti considerazioni:

- la pubblicità che presenta messaggi pubblicitari discriminatori e/o degradanti basati sul genere e gli stereotipi di genere sotto qualunque forma, rappresenta un ostacolo per una società moderna e paritaria;
- la pubblicità e il marketing riflettono la cultura e contribuiscono altresì a crearla;
- per evitare di perpetuare stereotipi di genere, occorre la partecipazione dell'intera società, in quanto si tratta di una responsabilità che dovrebbe essere condivisa tra tutti i soggetti della società;
- occorre eliminare gli ostacoli che si frappongono alla trasmissione di un'immagine positiva dell'uomo e della donna nelle diverse situazioni sociali;
- una pubblicità responsabile può influire positivamente sulle percezioni della società relativamente a nozioni come "immagine del corpo", "ruoli di genere" e "normalità" e che la pubblicità può essere uno strumento efficace per opporsi e combattere gli stereotipi;

- che il Consiglio Comunale di Rimini con ordine del giorno approvato in data 23.09.2010 ha impegnato il Sindaco e la Giunta:

- a svolgere azione di sensibilizzazione nell'attuazione della risoluzione comunitaria 2038 del 3 settembre 2008 del Parlamento Europeo;
- a garantire il rispetto della dignità umana e dell'integrità della persona, affinché il marketing e la pubblicità che comportano discriminazioni dirette o indirette, che contengono incitamento all'odio basato su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale e che contengono elementi di approvazione, esaltazione o incitamento alla violenza contro le donne non trovino accoglienza nei mezzi di comunicazione del Comune di Rimini e nelle attività da esso patrocinate o ad esso collegate;

- che in data 26.01.2011 è stato sottoscritto, fra il Ministero per le Pari Opportunità e l'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) un Protocollo d'Intesa che impegna le parti a collaborare per fare in modo che gli operatori di pubblicità ed i loro utenti adottino modelli di comunicazione commerciale che non siano lesivi per le donne, ma rispettosi e attenti alla rappresentazione dei generi;

TENUTO CONTO che nel corso di incontri con gli operatori della comunicazione è emersa la volontà di sottoscrivere un protocollo d'intesa per impegnare le parti a collaborare affinché la pubblicità commerciale contribuisca alla costruzione di un senso comune che valorizzi le differenze di genere, tuteli l'immagine della donna, dell'uomo e degli altri generi, promuova un'immagine non stereotipata e rispettosa della dignità umana.

TUTTO CIO' PREMESSO

convengono quanto segue

Articolo 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Con il presente protocollo le parti si impegnano a collaborare per fare in modo che gli operatori di pubblicità ed i loro utenti adottino modelli di comunicazione che:

- non contengano immagini o rappresentazioni di violenza contro le donne o che incitino ad atti di violenza sulle donne;
- non utilizzino il corpo delle donne e degli altri generi, in modo offensivo della dignità della persona, che non assimilino l'immagine o parti del corpo, ad oggetti o ai prodotti pubblicizzati o che, infine, non accompagnino l'immagine delle donne e dei generi tutti ad altra immagine che richiami o evochi atti o attributi sessuali;
- non trasmettano messaggi pubblicitari discriminatori e/o degradanti basati sul genere e gli stereotipi di genere sotto qualunque forma;
- siano attenti alla rappresentazione dei generi, rispettosi della identità di donne e uomini, coerenti con l'evoluzione dei ruoli nella società.

Le parti si impegnano a svolgere un'attività di sensibilizzazione e monitoraggio delle pubblicità e delle immagini commerciali a tutela della dignità femminile e di genere.

Il Comune di Rimini si impegna a denunciare all'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, anche su segnalazione dei cittadini, le comunicazioni commerciali che ritenga lesive della dignità dei generi o che contengano immagini o rappresentazioni di violenza e che incitino ad atti di violenza sulle donne.

Articolo 2

Per valorizzare i prodotti progettati e creati nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 1 e per renderli immediatamente riconoscibili, i sottoscrittori del presente protocollo s'impegnano a ideare un simbolo per contraddistinguere visivamente i prodotti pubblicitari e le campagne di comunicazione che rispettano i criteri della comunicazione di genere.

L'uso del predetto simbolo verrà autorizzato dal Comune di Rimini ai sottoscrittori del presente protocollo.

Articolo 3

Per l'attuazione del presente Protocollo, nonché per il monitoraggio, il sostegno e la promozione delle attività in esso previste, le parti concordano che verranno convocate delle riunioni periodiche presiedute dall'Assessore alle Politiche di Genere ed aperte alla partecipazione dei responsabili dei servizi dell'Ente interessati.

Articolo 4

Qualsiasi Ente, Istituzione, Associazione, Società o singolo professionista che intenda rispettare le indicazioni di cui all'articolo 1 nella attività di comunicazione commerciale, può chiedere di aderire al presente Protocollo mediante domanda indirizzata all'Assessorato alle Politiche di Genere del Comune di Rimini.

Ogni partecipante ha la facoltà di recedere dal presente Protocollo, in qualsiasi momento, con comunicazione scritta all'Assessorato alle Politiche di Genere del Comune di Rimini.

E' facoltà dell'Assessorato alle Politiche di Genere del Comune di Rimini, sentiti gli altri sottoscrittori del Protocollo, escludere un partecipante, qualora vengano meno i presupposti per la partecipazione al presente Protocollo.

Articolo 5

Il presente Protocollo avrà la durata di tre anni a partire dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere prorogato su intesa delle parti.

Il presente Protocollo potrà essere, su comune volontà delle parti, modificato in ogni momento.

COMUNE DI RIMINI

Rimini, lì

COLPO D'OCCHIO DI GRASSI ENZO

Rimini, lì

EDITA S.R.L.

Rimini, lì

EXPANSION S.P.A.

Rimini, lì

NEWDADA COMUNICAZIONE DI RAFFAELLA CAMPI E NICOLA GAMBETTI S.N.C.

Rimini, lì

Rimini, lì

RELE' S.R.L.

Rimini, lì

**CONFRATERNITA MARIA S.S. AUSILIATRICE
in Santa Croce di Rimini**

Rimini, lì

**CO.AP. COMUNITA' APERTA
SOCIETA' COOPERATIVA s.c.a.r.l.**

Rimini, lì

INIZIATIVE EDITORIALI s.r.l.

Rimini, lì

MULTIMEDIA EDITORIALE s.r.l.

Rimini, lì

ONDALIBERA S.R.L.

Rimini, lì

**COOPERATIVA EDITORIALE
GIORNALI ASSOCIATI - COOPERATIVA S.P.A.**

Rimini, lì